

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 27/02/2024, n. 5136

**Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. - Presidente  
Dott. PARISE Clotilde - Consigliere-Rel.  
Dott. TRICOMI Laura - Consigliere  
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13634/2023 R.G.

proposto da:

Ma.El., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERRUCCIO AMENDOLA 8, presso lo studio dell'avvocato TARAS MARIA ADELAIDE (Omissis) che la rappresenta e difende  
- ricorrente -

contro

Ma.Si., rappresentato e difeso dall'avvocato Scheda Alessandro ((Omissis) pec alessandro.scheda@ordineavvocativercelli.eu)  
- controricorrente -

avverso il DECRETO della CORTE D'APPELLO di TORINO R.G. n. 533/2021 depositato il 05/04/2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere CLOTILDE PARISE.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con decreto del 14 ottobre 2021 il Tribunale di Novara così statuiva: "affida la minore Ma.Ma. (nata a N (Omissis)) in via esclusiva al padre, con collocamento presso lo stesso nel suo attuale indirizzo di residenza; b) dispone che la madre possa vedere e tenere con

sé Ma.Ma. a weekend alterni (dal venerdì all'uscita da scuola ovvero alle ore 16.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00) e un giorno infrasettimanale dalle ore 16 (ovvero l'uscita da scuola) con pernottamento qualora la madre risiedesse vicino al padre; qualora la sig.ra Ma.El. stabilizzasse la propria residenza a S, la stessa avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la minore per tre weekend al mese, dal venerdì sera alla domenica sera; per quanto concerne le vacanze scolastiche del periodo natalizio, e fatti salvi diversi accordi tra i genitori, la minore trascorrerà con la madre almeno una settimana che, ad anni alterni, comprenda il giorno di Natale (25-30 dicembre) e l'anno successivo quello di Capodanno (31 dicembre - 6 gennaio); analogamente, la minore trascorrerà ad anni alterni le vacanze scolastiche di Pasqua; le ulteriori festività e/o c.d. ponti scolastici verranno equamente ripartiti tra i genitori secondo il medesimo criterio dell'alternanza; durante il periodo di vacanze estive la madre avrà il diritto-dovere di vedere e tenere con sé la minore per tre settimane, di cui al massimo due consecutive; c) dispone la perdurante presa in carico della minore da parte del Servizio di NPI territorialmente competente (Comune di residenza della minore in seguito al provvedimento: (Omissis)), il quale avrà cura di prendere contatti con il Servizio di NPI di ASL Novara, che si occuperà di informare il nuovo servizio di NPI incaricato degli esiti della propria presa in carico; d) dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti (Comune di residenza della minore in seguito al provvedimento: (Omissis)) al fine di predisporre, di concerto con il Servizio di NPI, gli interventi sociali ritenuti necessari per assicurare il benessere della minore e per garantire adeguato supporto alla genitorialità delle parti; e) dispone che i Servizi Sociali di Castelletto Ticino, con l'aiuto ed il supporto del Servizio di NPI che ha in cura la minore, provvedano a coadiuvare le parti nel garantire il trasferimento della minore in modalità tali da essere rese compatibili con le sue esigenze; f) pone a carico della sig.ra Ma.El. l'obbligo di corrispondere al sig. Ma.Si., per il mantenimento della figlia, l'assegno periodico di Euro 150,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative - concordate o necessitate e comunque successivamente documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Provvedimento immediatamente esecutivo".

2. Con decreto n. 404/2023 del 05/04/23 la Corte d'Appello di Torino rigettava il reclamo proposto da Ma.El. avverso il citato decreto del Tribunale, condannando la reclamante alla rifusione delle spese di lite.

3. Avverso questo decreto Ma.El. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, resistito con controricorso da Ma.Si.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione degli artt. 132 e 118 cod. proc. civ., 111, comma 1, Cost., per avere la Corte d'appello deciso la questione relativa al processo penale, incardinato a seguito della denuncia sporta dalla signora Ma.El. del 9.05.2019, limitandosi a fare riferimento "esterno" ad una avvenuta archiviazione della denuncia penale, nonostante che anche per la consulente d'ufficio risultasse necessario acquisire la documentazione di detto processo; ii) con il secondo motivo l'omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di merito omesso completamente di esaminare il certificato medico prodotto dalla madre in relazione al mancato rispetto della prescrizione sul collocamento della minore in O; iii) con il terzo motivo la violazione dell'art. 155 cod. civ. e dei principi in tema di affidamento e collocamento del minore, per avere la Corte d'appello esplicitato un decisum erroneo laddove aveva affermato che l'affido condiviso inizialmente prospettato dalla CTU dottoressa Gi. non era in concreto attuabile perché la madre non risiedeva ad O, contrastando detta affermazione col principio di bigenitorialità, in assenza di una accertata inidoneità ovvero grave carenza educativa della madre, mentre la distanza dei rispettivi luoghi di residenza dei genitori era un fattore irrilevante per legittimare una così radicale compressione dei canoni sanciti ex lege 54/2006"; iv) con il quarto motivo, ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione dell'art.116 cod. proc. civ., in relazione alla valutazione effettuata dalla C.T.U. sulla capacità genitoriale della madre, per avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione una parte contestata della C.T.U., nonostante fosse stata richiesta anche nel giudizio di appello una integrazione dell'elaborato peritale e depositata una valutazione della dott.ssa An.Ga.; v) con il quinto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155,315-bis, 337-ter, quater, quinquies e octies cod. civ., 62, 194 e 709-ter cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 cod. proc. civ, n. 3 nonché dell'art. 216 nonché 111 della Costituzione, per avere la Corte territoriale disposto l'affidamento esclusivo al padre in assenza di giudizio prognostico sull'incapacità della madre, basato unicamente sulla "unilateralità" della decisione dell'odierna ricorrente di trasferirsi a casa della madre in Sardegna; vi) con il sesto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155,333 e 337-ter cod. civ., 112 e 61 cod. proc. civ, 337-quater e 337-octies cod. civ, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ, comma 1, n. 5, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito disposto l'affidamento esclusivo senza operare approfondita adeguata indagine tecnica preventiva al fine di valutare la responsabilità genitoriale e le migliori modalità di affidamento, collocamento e frequentazione della minore; vii) con il settimo motivo la violazione degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione internazionale di New York sui diritti del fanciullo ratificata con L. n. 176 del 27 maggio 1999; la violazione degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo ratificata con L. n. 77 del 20.3.2003 nonché dell'art. 337-octies c.c. sull'ascolto del minore; la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali (CEDU); la violazione dell'art. 4 della Convenzione di Istanbul, adottata dal Consiglio d'Europa il 1 maggio 2011, ratificata dallo Stato Italiano con L. 77/2013; deduce che l'interesse preminente del minore richiede che soltanto circostanze eccezionali possano condurre ad una rottura del legame familiare, e in particolare con la madre, laddove i bambini siano in tenera età, conformemente all'applicazione delle suddette disposizioni come effettuato dalla giurisprudenza di legittimità; richiama diffusamente la giurisprudenza di questa Corte e della Corte Edu e assume che la Corte d'appello abbia del tutto omesso di considerare quali potrebbero essere le "ripercussioni sull'assetto cognitivo della minore di una brusca e duratura sottrazione della stessa dalla relazione familiare con la madre, con la lacerazione delle corrispondenti consuetudini di vita".

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili perché diretti, tramite l'apparente denuncia di vizi motivazionali e di violazione di legge, a censurare il riesame dei fatti e di valutazioni espresse dalla Corte di merito con adeguata motivazione sotto ogni profilo di rilevanza.

In particolare, la Corte territoriale ha ricostruito in dettaglio i fatti salienti ed ha effettuato un'analitica disamina delle condotte dei genitori, anche sulla base delle risultanze della C.T.U., e della situazione psicologica in cui versava la minore. All'esito, la Corte d'appello ha espresso un motivato giudizio in ordine alle statuizioni ritenute più consone a realizzare l'interesse della bambina ed ha confermato il regime di frequentazione tra madre e figlia dettato dal Tribunale, in quanto oggettivamente stabiliva una tempistica idonea a garantire il mantenimento della relazione con la madre, nei limiti di quanto consentito dall'eventuale residenza di quest'ultima in Sardegna, dando altresì atto che il padre risultava avere sempre rispettato il principio di bigenitorialità, favorendo e consentendo lo svolgimento degli incontri tra la bambina e la madre. La Corte di merito ha, infine, precisato che "l'affido condiviso inizialmente prospettato dalla C.T.U. dottoressa Gi. non è in concreto attuabile in quanto esigerebbe che la signora Ma.El. risiedesse ad O o nelle vicinanze in modo da poter essere maggiormente partecipativa rispetto alla vita della figlia e alle decisioni da assumere nell'interesse della minore".

Per contro, la ricorrente, nel richiamare diffusamente la normativa asseritamente violata e la giurisprudenza di questa Corte, nel denunciare la violazione del principio di bigenitorialità e l'asserita omessa adeguata valutazione di talune circostanze, da ella interpretate diversamente dalla Corte d'appello, in buona sostanza prospetta impropriamente una difforme ricostruzione fattuale e sollecita un nuovo riesame valutativo.

Occorre, peraltro, ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori (in tesi gli atti del processo penale a carico degli zii paterni su denuncia dell'odierna ricorrente e conclusosi con l'archiviazione) non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

qualora i fatti storici, rilevanti in causa (nella specie le condotte dei genitori, la loro relazione con la minore e le problematiche emerse anche nel contesto complessivo della famiglia di origine di ciascun genitore), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante cfr. Cass. n. 27415/2018).

Generico, oltre che inconferente, è il richiamo della normativa Europea e internazionale, prospettato in ricorso sul presupposto di una "rottura" del legame con la madre che non trova riscontro nel regime di frequentazione con la figlia dettato dai giudici di merito e anche, in concreto, nelle relazioni dei servizi sociali e della neuropsichiatra citate nel decreto impugnato, da cui era emerso che Ma.Ma. esprimeva sentimenti positivi nei confronti di entrambi i genitori e stava costruendo un rapporto equilibrato e equidistante con entrambi. Il riferimento all'ascolto della minore, indicato nella rubrica del settimo motivo, non risulta neppure illustrato nell'esposizione di detto mezzo, difettando, al riguardo, una compiuta e pertinente critica.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024.